

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso allegato a (*estremi atto di concessione*) avente per
oggetto "Concessione d'uso fabbricato I Diacci, appartenente al PAF regionale delegato ai sensi
della L.R. 39/00, sito nel Comune di Palazzuolo S. Senio, all'interno del complesso forestale
Giogo-Casaglia"**

In esecuzione della Determinazione ... del

l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito denominato/a "Ente concedente", nella persona
di Vincenzo Massaro nato/a a Bari il 04/03/0957, che agisce non in proprio, ma in qualità di
Responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio Forestazione dell'Unione Montana dei
Comuni del Mugello P.I. 06207690485

CONCEDE A

.....via
P. IVA / C.F. nato a prov. il
..... e residente in C.F.
..... di seguito denominato "Concessionario"

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Sono oggetto della concessione d'uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione
Toscana facenti parte del complesso regionale Giog-Casaglia e contraddistinti catastalmente:

Fabbricati – Fg. 92 part. 31 (ex fienile su 2 piani per mq. 162); Fg. 92 part. 32 (edificio principale su
3 piani per mq. 726); Fg. 92 part. 95 (sala polifunzionale + magazzino per mq. 161 mq.); Fg. 92 part.
30 (resede 1376 mq.); appartamento del gestore (49 mq.).

Terreni - per ha. 3,67.38 (Fg. 92 partt. 3, 6, 25, 27, 28, 33, 37 e 92)

I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

Art. 2 – Finalità della concessione.

I fabbricati del complesso I Diacci, sono concessi in uso al concessionario per attività di accoglienza
e turistico-ricreative in conformità con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i.
con particolare riferimento alle lettere "b", "f" e "l" (*rispettivamente "tutela dell'ambiente, del
paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico", "promozione
dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate" e "realizzazione di
ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone
montane e depresse"*) e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di
procedura selettiva e riportato nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione dallo stesso sottoscritto

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 12 (dodici) a decorrere dalla data della sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.-----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2. e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero** **espressamente**, ora per allora, l'Ente concedente la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

La Regione Toscana, l'Ente Terre Regionali Toscane e l'ente concedente si riservano l'uso gratuito dell'immobile per lo svolgimento di incontri e/o manifestazioni di interesse pubblico (nel limite di 2 eventi/anno) previo preavviso ed accordo sulla data e le modalità con il concessionario e riconoscendo allo stesso solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle iniziative. -----

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni concessi, anche senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente

concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente, si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi proposti. L'autorizzazione è subordinata all'impegno del Concessionario a rispettare la normativa vigente in materia di urbanistica, governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impegno a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo redatto in base al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana vigente, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005)

Il Concessionario è altresì obbligato:

1) Alla gestione dei beni concessi conformemente alle indicazioni contenute nel Piano di Gestione del complesso agricolo-forestale Giogo-Casaglia e nel piano di manutenzione degli edifici allegato al presente atto. In tal caso il concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico dell'edificio, agli arredi, strutture e attrezzature interne ed esterne, ai terreni, ai tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulica le manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali e a sostituire gli arredi/attrezzature divenute obsoleti.

2) alle seguenti attività minime tecnico-gestionali:

- a) garantire l'apertura in modo continuativo della struttura per l'accoglienza, intesa come somministrazione di cibi/bevande e possibilità di pernottamento dal 01 giugno al 30 settembre, dal 23 dicembre al 7 gennaio e nella settimana di Pasqua dal venerdì precedente al mercoledì successivo;
 - b) apertura in caso di eventi organizzati dalla Regione Toscana, l'Ente Terre Regionali Toscane o dall'ente concedente anche in periodi diversi da quelli stabiliti al precedente punto a),
 - c) eseguire il regolare sfalcio dell'erba (minimo 2 tagli all'anno) sulle intere particelle di terreno incluse nella concessione,
 - d) garantire il mantenimento del sentiero denominato "Biodiversità" (attualmente da ripristinare a carico dell'Unione) provvedendo a tenerlo pulito e percorribile;
 - e) effettuare regolare pulizia del bivacco escursionistico per la libera fruizione e del relativo locale destinato a servizi igienici (vedi planimetria punto "WC bivacco");
 - f) a provvedere all'acquisto e posa in opera a proprie cura e spese di forno a legna esterno;
 - g) a provvedere alla manutenzione di tutti gli impianti e dei camini esistenti in base alla normativa vigente sull'antincendio pena il divieto del loro utilizzo (la scia antincendio sarà presentata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello al termine dei lavori previsti nell'edificio C);
 - h) a provvedere alla stipula di apposita convenzione con idonea società competente a supervisionare a ricevere l'eventuale segnale di allarme della centrale antincendio installata nel complesso degli edifici (il protocollo che dovrà avere il soggetto terzo incaricato è il seguente: notifiche di allarme tramite TCP/IP da DALCOM-21 ricevute da stazioni di ricezione dotate di un ricevitore con standard SIA DC09);
 - i) ad eseguire il controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei depositi dell'acqua,
 - l) a provvedere alla messa in opera della pompa di sollevamento acqua da posizionare alla sorgente denominata "La Cagna" il cui acquisto sarà a carico della Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- 3) ad attuare quanto proposto nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva;
- 4) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 5) a presentare all'ente concedente entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente rispetto alle attività proposte in sede di progetto di Valorizzazione presentato in sede di aggiudicazione, comprendente il numero di soggetti ospitati presso la struttura (con pernottamento) ed il numero di partecipanti ad eventi organizzati ed eventualmente una relazione preventiva delle attività da svolgere nell'anno in corso. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell'atto di concessione;
- 6) a pagare il canone annuo di concessione;
- 7) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale

Art. 6. – Forniture.

L'immobile I Diacci è fornito di allacciamento alla rete elettrica nazionale, approvvigionamento idrico garantito da sorgente ubicata su terreno di proprietà regionale di cui l'ente concedente non garantisce

la potabilità, fornitura GPL per uso domestico mediante impianto autonomo (bombolone interrato), impianto termico allacciato a centrale a biomassa, caldaie a gas per la produzione di acqua calda e rete telefonica collegata alla rete internet.

È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture di cui sopra così come ogni nuova utenza richiesta;

L'Unione Montana provvederà a regolarizzare la concessione per il prelievo dell'acqua dalla sorgente presso il competente Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana mentre il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo all'installazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla manutenzione delle opere di captazione della sorgente nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, **esonero espressamente**, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria. Le spese sostenute per la fornitura e posa in opera dell'impianto di potabilizzazione sono scomputabili dal canone di concessione previa presentazione della relativa documentazione fiscale e della certificazione di conformità. In merito all'approvvigionamento idrico il concessionario dovrà provvedere autonomamente a quanto necessario allo svolgimento delle proprie attività anche qualora si verificassero carenze dovute al consumo eccessivo da parte dei fruitori o nei periodi di cosiddetta "magra" per riduzione della portata della sorgente-----

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.

Art. 8. Canone di Concessione **ed oneri tributari**.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio oppure in 2 soluzioni così stabilite: il 50% entro il 31 gennaio e il restante 50% entro il 31 luglio mediante bonifico bancario su ccb acceso presso Banca Intesa Sanpaolo iban IT41F0306937751100000300010 indicando come causale "*Canone di concessione Diacci anno*". Il canone rivalutato di ogni anno nella misura del 75% costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 9. Cauzione.

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari a sei mensilità del canone, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del Regolamento attuativo della L.R. 77/04. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione

bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei mesi. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.-----

Art. 10. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia delle Polizze n. e n. e relative quietanze valide fino al

- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da: incendio, scoppio, fulmine; per un VRN dei beni stabilito in € 2.000,00,00 (duemilioni/00) per i fabbricati del complesso I Diacci.

Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia delle Polizze n. e n. e relative quietanze valide fino al

Art. -11. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- 1) i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale sono stati concessi;
- 2) il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione.
- 3) non siano state effettuate le opere e interventi e le attività/eventi previsti nel progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato in sede di gara;
- 4) il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;

5) il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione

6) qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

7) il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito inoltrato a mezzo racc. A/R o pec;

8) qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e coperture assicurative;

9) qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. "Obblighi del Concessionario" del presente atto.

10) qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata A/R o PEC.

La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC, con preavviso di mesi 6 (sei) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 13. - Rinuncia.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'Ente concedente sulla cauzione di cui all'art. 9. Nulla è dovuto per eventuali lavori di natura straordinaria eventualmente realizzati fino a quel momento. Il Concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i terreni e fabbricati in ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

Art. 14. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale-----

Art. 15 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 16 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

Art. 18 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto:

- All. 1 lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti (*comprendente l'inventario degli arredi e delle attrezzature esistenti*);
- All. 2 le planimetrie;
- All. 3 .progetto di utilizzazione e valorizzazione
- All. 4 .assicurazioni RC ancorché non materialmente allegata
- All. 5 assicurazione sui beni ancorché non materialmente allegata
- All. 6 cauzione ancorché non materialmente allegata

Art. 19 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Luogo Data

Il Concedente

Il Concessionario